

Cass., civ. sez. I, del 19 maggio 2015, n. 10196

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Nell'atto contenente la procura notarile alle liti rilasciata dall'avv. C all'avv. M, esaminabile anche in sede di giudizio di legittimità, attesa la natura del vizio denunciato e comunque, per la parte che interessa testualmente riprodotto nel motivo, non vi è alcuna menzione del conferimento esclusivo e sostitutivo della procura solo al predetto avv. M.

Nell'atto si legge esclusivamente che l'avv. C delega alla rappresentanza e difesa nella causa civile pendente (...) l'avv. M.

Secondo il più recente e consolidato orientamento di questa Corte "La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore í dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, secondo comma, cod. civ. (Cass. 2071 del 2002; 9260 del 2005, 16709 del 2007). Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario interpretativo dell'art. 1716 cod. civ., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto.

La presunzione in questione non può essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto, alla luce dei principi sopra richiamati, essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca, come invece risulta in un isolato precedente di questa corte (Cass.23589 del 2004), essendo tale opzione disancorata dall'ordinaria disciplina legale del mandato i che costituisce il sistema di principi mediante il quale integrare il regime giuridico processuale della procura alle liti.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dei rimanenti motivi. dei rimanenti motivi. Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata e deve essere disposta la rimessione al giudice di secondo grado ai sensi del combinato disposto degli artt. 308 e 354 secondo comma cod. proc. civ., così come interpretati dai più recenti ma univoci orientamenti di questa Corte.

Secondo la giurisprudenza richiamata, poiché le ipotesi di rimessione al primo giudice hanno carattere tassativo ed eccezionale, deve riconoscersi all'art. 354 cod. proc. civ. una portata applicativa limitata a due ipotesi : quella nella quale l'estinzione viene dichiarata dal giudice istruttore, nelle cause a trattazione collegiale, con ordinanza reclamabile; quella in cui il giudice monocratico dichiara l'estinzione negli stessi modi, ai sensi dell'art. 308 cod. proc. civ. (richiamato in via esclusiva dall'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ.) ovvero come diretta conseguenza anche temporale della formulazione dell'eccezione o del rilievo officioso. Al contrario quando l'estinzione venga dichiarata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 cod. proc. civ. con sentenza emessa dopo gli adempimenti ex art. 189 cod. proc. civ., il giudice d'appello, se ritiene errata la

dichiarazione di estinzione, deve decidere nel merito (Cass.1443 del 2008; 11722 del 2011; 2880 del 2015).

Nel caso di specie l'estinzione è stata dichiarata dal giudice di primo grado ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 cod.proc.civ., dopo che il procedimento riassunto aveva avuto pieno sviluppo istruttorio ed era stato deciso ex art. 189 cpc. Deve, pertanto ritenersi che alla luce dei principi sopra richiamati, alla cassazione della declaratoria di estinzione non debba seguire la rimessione al giudice di primo grado, ma a quello di secondo grado che deve decidere il merito.